

PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 22/26 “Modifiche alla legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti)";

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali (CAL);

Verificata l'impossibilità di riunire il CAL entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dalla relatrice Silvia Pinzi, e sottoposta all'approvazione del CAL attraverso la comunicazione telematica a tutti il 24 agosto 2026;

Rilevato che non sono pervenuti alcuni pronunciamenti contrari;

Dato atto che, pertanto, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo CAL, il presente parere si intende approvato in data 25 agosto 2026;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente
f.to Alessandro Gentilucci

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 22/2026 “Modifiche alla legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti)";

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15;

Visto l'articolo 19 del Regolamento interno del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1,2,3,4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Luigino Quarchioni e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 24 agosto 2026, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12 del 25 agosto 2026;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 25 agosto 2026;

Visti gli articoli 14, 15 e 16 del Regolamento interno del CREL;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente
Andrea Passacantando

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Art. 1

(Modifica all'articolo 6 della l.r. 9/2003)

L'articolo introduce, tra i servizi d'infanzia, la tipologia dei nidi d'infanzia aziendali.

La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio regionale, in quanto trattasi di funzioni ed attività che, nel rispetto della normativa, sono svolte da soggetti diversi dalla Regione.

Art. 1 bis

(Modifica all'articolo 7 della l.r. 9/2003)

L'articolo qualifica e definisce il servizio di nido d'infanzia aziendale.

La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio regionale per le ragioni illustrate all'articolo 1.

Art. 2

(Modifica all'articolo 11 della l.r. 9/2003)

L'articolo determina il rapporto bambino educatore nei nidi domiciliari.

La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio regionale per le ragioni illustrate all'articolo 1.

Art. 2 bis

(Inserimento dell'articolo 15 bis nella l.r. 9/2003)

L'articolo prevede che la Regione effettui pubblicazioni relative ai servizi d'infanzia autorizzati e accreditati.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi in quanto, tra le declaratorie delle competenze della Giunta, rientra l'attività di regolazione dei nidi d'infanzia e delle scuole per l'infanzia nell'ambito del Piano Nazionale 0-6 anni. Le attività saranno realizzate dal personale assegnato alle strutture regionali competenti, il cui onere risulta stanziato, nel bilancio di previsione 2026/2028, a carico della Missione 05, Programma 02, Titolo 1, Macroaggregato 01 (Redditi da lavoro dipendente) e mediante l'utilizzo delle dotazioni informatiche già in uso presso le strutture.

Art. 2 ter

(Inserimento dell'articolo 18 bis nella l.r. 9/2003)

L'articolo contiene la clausola valutativa sull'attuazione della legge.

La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2 quater

(Disposizione transitoria)

L'articolo prevede che la Giunta regionale, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegui il regolamento regionale 13/2004.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi in quanto tra le funzioni delle Regioni rientrano, come previsto dal d.lgs. 65/2017, quelle volte a definire gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia. Tra le declaratorie delle competenze della Giunta, rientra l'attività di regolazione dei nidi d'infanzia e delle scuole per l'infanzia nell'ambito del Piano Nazionale 0-6

anni. Le attività saranno realizzate dal personale assegnato alle strutture regionali competenti, il cui onere risulta stanziato, nel bilancio di previsione 2026/2028, a carico della Missione 05, Programma 02, Titolo 1, Macroaggregato 01 (Redditi da lavoro dipendente) e mediante l'utilizzo delle dotazioni informatiche già in uso presso le strutture.

Art. 3

(Invarianza finanziaria)

L'articolo dichiara l'invarianza finanziaria.

SCHEDA ATN

ANALISI TECNICO NORMATIVA

ELEMENTI DI ANALISI

CONTENUTI

Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea e con l'ordinamento internazionale

L'intervento appare compatibile con l'ordinamento internazionale e dell'Unione europea.

Vengono in evidenza:

- la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con legge 176/1991, con cui gli Stati parte hanno riconosciuto l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli in tutti i paesi. L'articolo 28 in particolare, prevede che "1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, e in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto in misura sempre maggiore e in base all'uguaglianza delle possibilità: a) rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti; b) incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte e accessibili a ogni fanciullo, e adottano misure adeguate come la gratuità dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità; c) garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno; d) fanno in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico e professionale siano aperte e accessibili a ogni fanciullo; e) adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola. 2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano e in conformità con la presente Convenzione. Gli Stati parti favoriscono e incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore dell'educazione, in vista soprattutto di contribuire a eliminare l'ignoranza e l'analfabetismo nel mondo e facilitare l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche e ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.";

- Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'articolo 165, prevede che "L'Unione contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche."

Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo

L'intervento appare compatibile con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali, nel rispetto della potestà legislativa concorrente delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, rientrante nella materia dell'istruzione (in relazione alla fase pre-scolare del bambino), nonché per alcuni profili in quella della tutela del lavoro (v. Corte Costituzionale sentenze n. 370/2003 e n. 320/2004).

nazionale e con i principi costituzionali	Il quadro nazionale è costituito dai principi delineati dal d.lgs. 65/2017 che ha istituito il sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e i bambini in età compresa dalla nascita fino ai sei anni di età e ha definito le funzioni e compiti delle Regioni e degli enti locali. In particolare alle Regioni spettano compiti di programmazione e sviluppo del sistema integrato sulla base delle indicazioni del Piano nazionale, secondo le specifiche esigenze di carattere territoriale, nonché di definire gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia e di disciplinare le attività di autorizzazione, accreditamento e vigilanza effettuate dagli enti locali. A quest'ultimi compete la gestione diretta e indiretta dei servizi educativi per l'infanzia.
Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	La proposta risulta compatibile con lo Statuto regionale, in particolare con l'articolo 4, comma 6, in base al quale la Regione promuove i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la realizzazione individuale e la socializzazione dei minori, degli adolescenti e dei giovani nell'ambito della comunità, anche attraverso il sostegno dei centri di aggregazione che abbiano finalità educative e sociali.
Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	La proposta di legge modifica la legge regionale 9/2003 ed incide sul regolamento regionale 13/2004.
Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	La proposta di legge si pone in linea con i principi della semplificazione normativa, utilizzando lo strumento della novella legislativa.
Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter	Non vi sono proposte di legge all'esame del Consiglio regionale dirette a perseguire le medesime finalità.